CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_EMI - DEL-Reg.-SC_ER - 0000083 - 08/06/2023 - 14:57

Deliberazione n. 83/2023/PASP

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

Adunanza del 6 giugno 2023

Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena

Richiesta ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il R. D. 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D. L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/SSRRCO/AUD/22;

VISTA la deliberazione di questa Sezione di controllo n. 124/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n.135/2022/QMIG;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 19/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la propria deliberazione n. 195/2022/INPR del 16 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la propria deliberazione n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 concernente l'approvazione delle "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)*";

VISTA la propria deliberazione n. 21/2023/PASP del 25 gennaio 2023 con la quale la Sezione, a seguito di apposita istanza pervenuta dall'Ente, ha emesso pronuncia di non luogo a deliberare motivata dalla circostanza dell'insussistenza dei presupposti motivazionali affinché il Collegio potesse esprimersi nel merito;

VISTA la richiesta di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena n. 5 del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto "*aggiornamento delibera 108/2022 acquisto partecipazione in Lepida S.c.p.a.*", trasmessa dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e acquisita al protocollo SEZ_CON_EMI-SC_ER-0002126 dell'8 maggio 2023;

VISTA la nota prot. n. SC_ER 0002455 del 23 maggio 2023 con la quale la Sezione ha richiesto a fini istruttori la trasmissione di informazioni integrative rispetto a quelle presentate dall'istante;

VISTA la nota del 31 maggio 2023 acquisita agli atti con prot. SC_ER 0002540 di pari data, con la quale l'ACER Modena ha risposta alla suddetta richiesta istruttoria formulata dalla Sezione;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 44/2023 del 5 giugno 2023, con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Alberto Rigoni;

RITENUTO IN FATTO

1. ACER Modena - Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena in data 10 gennaio 2023 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena n. 108 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto *"acquisto partecipazione in Lepida s.c.p.a."*, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. SC_ER 0000105 del 10 gennaio 2023.

Con la suddetta deliberazione, il Consiglio di amministrazione ha disposto di:

- procedere all'acquisto di una azione del valore nominale di euro 1.000,00 emessa da Lepida s.c.p.a., finalizzato ad entrare nella compagine societaria;
- conferire delega al Direttore generale per le formalità necessarie per le relative pratiche.

2. Con propria precedente deliberazione n. 21/2023/PASP la Sezione ha pronunciato il non luogo a deliberare motivato dalla circostanza dell'insussistenza dei presupposti motivazionali affinché il Collegio potesse esprimersi nel merito, precisando che la pronuncia non fosse di per sé preclusiva della presentazione di una nuova istanza *ex* art. 5 del T.U.S.P. sulla medesima questione, supportata da adeguata motivazione in relazione alla dimostrazione del rispetto dei parametri stabiliti dal citato art. 5 del T.U.S.P..

3. ACER Modena in data 8 maggio 2023 ha inviato, tramite posta elettronica certificata, a questa Sezione, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena n. 5 del 27 febbraio 2023, avente ad oggetto *"aggiornamento delibera 108/2022 acquisto partecipazione in Lepida s.c.p.a."*.

Con la suddetta deliberazione, il Consiglio di amministrazione ha disposto di:

- rimettere la deliberazione al vaglio della Corte dei conti per ottenerne il parere favorevole per procedere all'acquisto di una azione del valore nominale di euro 1.000,00 emessa da Lepida finalizzata ad entrare nella compagine societaria;
- presentare alla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna apposita documentazione in ossequio alle indicazioni fornite dalla medesima Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR.
- inviare il provvedimento, altresì, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato come disposto dall'art. 5 del T.U.S.P.

4. L'Ente istante trasmette, pertanto, alla Sezione ai fini della pronuncia *ex* art. 5 del T.U.S.P. la seguente documentazione:

- delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5/2023;
- bilancio consuntivo esercizio 2021 di ACER Modena completo della relazione sulla gestione e relazione degli organi di controllo;
- bilancio preventivo 2023 di ACER Modena completo della relazione del Collegio dei revisori dei Conti;
- questionario compilato di cui alla delibera della Sezione n. 32/2023/INPR limitatamente ai quesiti contrassegnati dalle lettere "A" e "C";
- per la società Lepida i bilanci degli ultimi tre esercizi (2019-2021) completi di relazione sulla gestione e relazioni degli Organi di controllo, nonché la relazione sul Governo societario 2021 *ex* art. 6 c.4 del T.U.S.P.

5. La Sezione, a fini istruttori, con nota a firma del Magistrato istruttore prot. n. SC_ER 0002455 del 23 maggio 2023, ha richiesto all'istante di integrare le informazioni trasmesse, a fronte dell'invio dell'8 maggio 2023, mediante compilazione della parte di questionario, definito con delibera della Sezione n. 32/2023/INPR, non inoltrato.

6. L'Ente istante con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 0002540 del 31 agosto, ha trasmesso le informazioni richieste.

7. Da apposita verifica svolta tramite la banca dati delle Camere di commercio emerge la circostanza che l'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena non risulta presente nella compagine societaria di Lepida s.c.p.a.

8. Sempre consultando la suddetta banca dati di InfoCamere emerge la circostanza che l'Ente detiene partecipazioni in due organismi societari: ART-ER s.c.p.a. e Cambiamo s.p.a.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. *Il quadro normativo di riferimento*

1.1. L'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come recentemente modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente, sia trasmesso dall'amministrazione "*all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-*bis *della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto*

disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo" (cfr. art. 5, c. 3) e che "*Ai fini di quanto previsto dal c. 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito* internet *istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*" (cfr. art. 5, c. 4).

1.2. La modifica all'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, ad opera della L. n. 118/2022, riguarda il controllo svolto dalla Corte dei conti sugli atti deliberativi di costituzione di una nuova società ovvero di acquisizione di una partecipazione in un organismo esistente:

a) <u>delineando la "natura" della funzione assegnata alla Corte: consultiva o controllo</u>;
b) <u>indicando le Sezioni competenti a svolgere detta funzione</u>: **i)** per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali le Sezioni Riunite in sede di controllo; **ii)** per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; **iii)** per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della L. 21 marzo 1958, n. 259 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi (cfr. art. 5, c. 4);
c) <u>disciplinando la procedura per l'esercizio della funzione</u>:
   "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della*

concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento" (cfr. art. 5, c. 3);

d) stabilendo i parametri di riferimento per lo svolgimento della funzione (art. 5, c. 1, 2 e 3):

d1) I c. 1 e 2 dell'art. 5 impongono all'amministrazione un'analitica motivazione in ordine: **a)** alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4; **b)** alle ragioni e le finalità che giustificano tale scelta sul piano della convenienza economica e **c)** della sostenibilità finanziaria in senso oggettivo e soggettivo; **d)** alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **e)** alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

d2) Il c. 4, con riferimento alle valutazioni della Corte, precisa che il parere/controllo deve valutare, sulla base di puntuale motivazione da parte dell'Ente: **a)** la conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5; **b)** la conformità a quanto disposto dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo (cfr. Corte conti, SSRRCO, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022) e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

1.3. L'intervenuta modifica del T.U.S.P., come anche rilevato dalle Sezioni Riunite nella citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, va inquadrata nel sistema delineato dalla Corte costituzionale, secondo la quale le norme del T.U.S.P. si qualificano quali principi fondamentali espressivi del coordinamento finanziario, "*trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese delle società a controllo pubblico per il loro funzionamento*" (Corte cost., sentt. n. 86/2022 e n. 194 del 2020).

Pertanto, "*la finalità complessiva di coordinamento della finanza pubblica del T.U.S.P.,* [le cui norme configurano] *parametri interposti* [di coordinamento finanziario *ex* art. 117, c. 3, Cost.] *sono anche teleologicamente orientati alla razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche nelle società, e pertanto intersecano profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione*" (Corte cost., sent. n. 86/2022, punto 4 del *diritto*).

1.4. Il predetto inquadramento costituzionale concorre a interpretare in chiave teleologica e sistematica i nuovi parametri (v. successivo punto **2.5.**), di cui all'art. 5, delineati dal T.U.S.P., novellato dalla Legge n. 118/2022, che fanno sistema con le disposizioni di cui all'art. 20 del medesimo T.U.S.P., come è possibile ricavare dal criterio e principio direttivo indicato nell'art. 8, c. 2, lett. i), della medesima L. n. 118/2022 *("l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, [tenendo conto] anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione")*.

E proprio in attuazione del citato criterio e principio direttivo della L. D. n. 118/2022, è stato emanato il D. Lgs. n. 201/2022, rubricato "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*": all'art. 17, c. 5, del D. Lgs. n. 201/2022, con riferimento agli affidamenti a società *in house*, si prevede che "*5. L'Ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al c. 1 del medesimo art. 20* [*1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, c. 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, c. 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4, e alla struttura di cui all'art. 15.*], *delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*".

2. *Istanza pervenuta alla Sezione*

2.1. Tanto premesso, il Collegio è chiamato ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società Lepida s.c.p.a., da parte dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena.

2.2. In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis* della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli art.li 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2.3. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di recente oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza "*di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*".

2.4. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*". Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

2.5. In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** "necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **v)** assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2.6. Rimane fermo che la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

2.7. Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia

della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, delib. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "*in tutto o in parte negativo*", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. motivazione rafforzata).

2.8 Con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)",* mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto dalla Corte – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttoria fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): "*necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4* [del T.U.S.P.], *evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*", nonché "*della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei*

trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

2.9. È pertanto alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato che va scrutinato l'atto trasmesso dall'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P., procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici sia rispetto a quelli economico-finanziari.

3. *Competenza alla pronuncia*

3.1. In punto di competenza occorre palesare il recente pronunciamento delle Sezioni Riunite di controllo rese in sede nomofilattica, adottato in tema di istanza di parere *ex* art. 5 del T.U.S.P.

3.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata dalle Sezioni regionali di controllo per il Veneto e per l'Emilia-Romagna, si sono pronunciate con la citata delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 3 novembre 2022 ritenendo che "1. *Fermo restando il riparto di competenza interno previsto in via generale dall'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016, va dichiarata la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nelle fattispecie prese in esame (atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR e rientrante nell'ambito del PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo)*. […]".

3.3. Ciò premesso, in base all'art. 5, c. 4, del T.U.S.P. ("*per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo*"), sussiste la competenza di questa Sezione a deliberare al riguardo.

4. *Ammissibilità soggettiva*

4.1. L'art. 5 nella parte in cui prevede che al c. 1 "[…] *l'atto deliberativo di*

costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche […], al c. 3 che "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della L. 10 ottobre 1990, n. 287 , e alla Corte dei conti* […]" indica i soggetti riconducibili al disposto normativo in parola ovverosia le amministrazioni pubbliche che ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), del medesimo decreto e cioè "*le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*".

4.2. Nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 del T.U.S.P. impone che l'operazione sia deliberata "*secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2*". Tali norme disciplinano, dunque, gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo. Ebbene, nel caso di specie, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione (del. n. 5 del 27 febbraio 2023), in linea con quanto previsto dalla lettera d) del c. 1 dell'art. 7.

4.3. Ciò rappresentato, la Sezione ritiene sussistere, nella specie, il requisito dell'ammissibilità soggettiva.

5. *Ammissibilità oggettiva*

5.1. L'art. 5 c. 1 del T.U.S.P. prevede che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo competente si pronunci sull'atto deliberativo avente ad oggetto "*la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale*".

5.2. Quanto al perimetro oggettivo della richiamata disposizione, le Sezioni riunite in sede di controllo (in riscontro ad una richiesta avanzata della Sezione regionale di controllo per la Toscana (del. n. 196/2022/QMIG), si sono pronunciate con delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, depositata in data 23 novembre 2022, ritenendo che "*l'esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai c. 3 e 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale quando non comporti anche l'acquisto della posizione di socio*", bensì unicamente quelle concernenti la costituzione della società o l'acquisizione di una partecipazione societaria diretta

o indiretta.

5.3. Il caso di specie concerne l'acquisizione, da parte dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, della partecipazione societaria in una società già costituita, nella quale l'Ente non afferisce alla compagine societaria. Sicché, per quanto esposto, deve ritenersi sussistente anche il requisito dell'ammissibilità oggettiva in parola: l'Ente con la sottoscrizione della partecipazione societaria acquisisce, altresì, la posizione di socio.

6. *Merito*

6.1. Nel merito, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta formulata ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. in rapporto alla menzionata disciplina di riferimento.

6.2 Come rappresentato nella parte in fatto, la Sezione, con propria precedente delibera n. 21/2023/PASP, ha precedentemente pronunciato il non luogo a deliberare motivato dalla circostanza dell'insussistenza dei presupposti motivazionali affinché il Collegio potesse esprimersi nel merito, precisando che la pronuncia non fosse di per sé preclusiva della presentazione di una nuova istanza *ex* art. 5 del T.U.S.P. sulla medesima questione, supportata da adeguata motivazione in relazione alla dimostrazione del rispetto dei parametri stabiliti dal citato art. 5 T.U.S.P.

6.3. Con riguardo alla deliberazione consiliare in questione, l'Ente offre dimostrazione circa il rispetto dei cinque parametri sopra ricordati introdotti a seguito della modifica del medesimo art. 5 del T.U.S.P., quali:

a) la necessità dell'acquisizione della partecipazione societaria per il perseguimento delle istituzionali di cui all'art. 4;
b) la sua convenienza economica;
c) la sua sostenibilità finanziaria (in senso oggettivo e soggettivo);
d) la rispondenza dell'operazione ai princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
e) la coerenza dell'operazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

6.4 La Sezione nella propria attività istruttoria volta all'emissione della presente pronuncia ha tenuto debitamente conto dei suddetti elementi informativi offerti dall'istante alla luce anche delle "*indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)*", fornite dalla Sezione con delibera n. 32/2023/INPR.

Inoltre, la Sezione uniforma la propria attività di controllo al seguente principio di orientamento generale definito dalle Sezioni Riunite con la già citata delibera n.

16/2022/QMIG "*Nell'esame previsto dall'art. 5, c. 3, del T.U.S.P. sui parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, la competente Sezione della Corte dei conti verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione*".

Giova precisare, al riguardo, che con la medesima suddetta deliberazione le Sezioni riunite rilevano che "*le valutazioni circa 'la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria' dell'operazione di investimento in una società neocostituita o già esistente, da cui conseguono anche quelle relative alle possibilità alternative della gestione diretta o esternalizzata e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, costituiscono un onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione; quest'ultima è tenuta ad effettuare i necessari approfondimenti istruttori che devono sorreggere la scelta e confluire nella motivazione analitica dell'atto deliberativo conclusivo, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla Corte dei conti. Tenendo quindi a mente tale separazione di ruoli e funzioni,* […]".

Orbene, compete all'amministrazione istante ogni valutazione circa la rispondenza della scelta effettuata ai parametri individuati dal legislatore nell'art. 5 del T.U.S.P., mentre alla Corte dei conti, chiamata a pronunciarsi ai sensi del medesimo art. 5, spetta un sindacato successivo sulla base della motivazione analitica addotta dall'Ente (che costituisce per essa un onere inderogabile).

Si rappresentano di seguito le diverse questioni e i diversi punti di controllo e di verifica.

6.5 *Società Lepida s.c.p.a.*

Lepida s.c.p.a. è una società *in house* delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale e ha la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti soci nella materia di sviluppo della Società dell'Informazione (Agenda Digitale), quale strumento esecutivo e servizio tecnico. Lepida s.c.p.a. è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con

quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di *governance* dei Soci (cfr. del. della Sezione n. 105/2022/PARI).

Da apposita verifica svolta tramite la banca dati messa a disposizione dalle Camere di commercio italiane si evince che il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato ammonta ad euro 69.881.000,00.

La Regione Emilia-Romagna con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 0001632 del 24 aprile 2023, nel contesto di un altro controllo intestato alla Sezione, ha segnalato in riferimento alla società in argomento che "*La compagine societaria di Lepida s.c.p.a. al 31/12/2022 era composta da 448 soci, al netto delle azioni proprie detenute dalla società. Nel 2023 si è registrata l'adesione dell'Unione dei comuni delle terre del Delta, portando l'attuale numero dei soci a 449*".

La società è stata oggetto, di recente, di una complessa operazione societaria. In particolare, l'operazione ha comportato la fusione per incorporazione della società Cup 2000 s.c.p.a. nella Lepida s.p.a., con la contestuale trasformazione eterogenea di quest'ultima in s.c.p.a. *ex* art. 2500 *septies* c.c., formalizzata con l'atto notarile del 19 dicembre 2018 e decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Con L. R. 27 dicembre 2018, n. 24 è stata modificata la L. R. n. 11/2004, che all'art. 6, c. 6 prevede che: "*Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'art. 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci*".

La Regione ha formalizzato, con l'approvazione dello schema di Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto della società in *house providing* Lepida s.c.p.a. (delibera di Giunta regionale n. 130 del 28 gennaio 2019), le modalità e le regole di svolgimento dello stesso, assegnando il controllo analogo congiunto al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" (di seguito CPI).

Il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo ed è composto da 31 membri in rappresentanza dei soci e il potere di nomina del Presidente attribuito alla Regione.

Nella nota integrativa al bilancio d'esercizio finanziario 2021 di Lepida s.c.p.a. viene segnalato che "*La società ha prestato la propria attività per oltre l'80% nei confronti dei propri soci*. […] *in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida ha*

operato prevalentemente nei confronti dei propri Enti soci e in particolare con il socio di maggioranza. Infatti, il Valore della produzione e riferibile per circa il 45% a compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 48% agli altri soci, mentre il restante 8% è imputabile a soggetti terzi".

Si rappresentano di seguito i risultati di esercizio della società negli anni 2019-2022.

Tavola n. 1

Lepida scpa risultati di esercizio				
				(valori in euro)
	2019	**2020**	**2021**	**2022**
Risultato di esercizio	88.539,00	61.229,00	536.895,00	

6.6 Onere di motivazione: parametro *"necessità" della società per il perseguimento delle finalità istituzionali. Vincoli tipologici (art. 3 T.U.S.P.) e finalistici (art. 4 T.U.S.P.)*

ACER – Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena è un ente pubblico economico dotato di responsabilità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e opera come braccio operativo dei Comuni, dell'Amministrazione Provinciale e di altri Enti per la gestione del patrimonio abitativo.

ACER Modena è un'azienda che ha come obiettivo quello di garantire servizi e affidabilità agli Enti Conferenti ed agli utenti dei servizi erogati.

L'istante nella delibera n. 5/2023 rappresenta come l'Ente svolga, quali compiti istituzionali, diverse attività, fra le quali, la gestione di patrimoni immobiliari propri e altrui, ivi compresi gli alloggi di ERP e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili; la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi; la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie.

Lepida s.c.p.a. ha natura di società consortile per azioni: pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 del T.U.S.P. dispone che queste ultime "*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

Ciò rappresentato, la Sezione ritiene assolto il vincolo tipologico previsto dal legislatore, poiché la Partecipazione attiene ad una società consortile già costituita nella forma di società per azione partecipata da enti pubblici.

Le partecipazioni in società da parte di soggetti pubblici sono inoltre assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P.: quello generale "di scopo" di cui al c. 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali ("*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*"); quello "di attività", dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, l'istante segnala, in delibera di CdA n. 5/2023, la circostanza "*per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche in considerazione del fatto che tale operazione consentirà di partecipare compiutamente a* […] *obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L. R. n. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci*". Nel medesimo atto deliberativo l'Ente indica, inoltre, che Lepida "*ha per oggetto principale la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 c. 1 della L. R. n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, le attività di: - pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; - predisposizione delle infrastrutture necessarie per erogare i servizi di connettività; - montaggio delle prestazioni di rete*".

Per quanto concerne l'assolvimento del vincolo di attività l'istante segnala che l'attività esercitata dalla società Lepida rientra fra quelle di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*", poiché, continua l'Ente, "*gestisce reti di telecomunicazioni, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. Queste attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 c. 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate*". Ma non solo, l'istante rappresenta, inoltre, che la società "*svolge altresì servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.S.P.)*". Le conclusioni esposte in deliberazione dall'Ente

concernono la circostanza che "*è già il legislatore che a monte effettua una valutazione di stretta necessità in ordine alla partecipazione degli Enti locali a società che perseguono le finalità di cui sopra*".

La Sezione precisa, con riferimento a quanto esposto dall'Ente, che Acer Modena non è un ente Locale, ma un ente pubblico economico, con una propria disciplina diversa dal primo, per il quale si applica art. 16 del T.U.S.P..

Giova precisare, al riguardo, che il vincolo di attività segue quello di scopo ovverosia occorre che sia rispettato *in primis* il secondo (vincolo di scopo) poi, a seguire, il primo (vincolo di attività). A riprova il fatto che l'art. 2, c. 2 del T.U.S.P. dispone che "*Nei limiti di cui al c. 1* [vincolo di scopo]*, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate* […]".

Affinché l'Ente possa affidare legittimamente i servizi in questione alla società *in house* Lepida s.c.p.a. occorre che siano assolte le disposizioni normative in tema dettate dalla legislazione vigente.

In particolare, l'art. 16, c. 1, del TUEL dispone che "*Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata*".

Il T.U.S.P. definisce il controllo analogo congiunto "*la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*".

Orbene, nel provvedimento amministrativo l'istante indica che "*per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci hanno disciplinato l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a., in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al 'Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento*.

Sulla base delle informazioni acquisite in riferimento ad un altro controllo intestato alla Corte dei conti e dall'esame del patto parasociale (*rectius*, *Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA*

s.c.p.a."), la Sezione è in grado di evincere le modalità concrete mediante le quali un soggetto che detiene una partecipazione pulviscolare, come nella fattispecie posta all'attenzione del Collegio, riesca ad esercitare un controllo analogo, congiunto, a quello esercitato sui propri servizi.

In particolare, le parti di interesse che si evincono dalla Convenzione quadro risultano le seguenti:

- "*Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art. 4.6)*";
- Art. 1 rubricato "finalità", "*I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle LL.RR nn. 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa*";
- Art. 2 rubricato "oggetto della convenzione", "*La presente Convenzione disciplina: a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci; b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento";*
- Art. 5 rubricato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento' e modalità di esercizio del controllo congiunto", "*1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal T.U.S.P. 175/2016, del D. Lgs. 50/2016, delle L. R. 11/2004, L. R. 1/2018, dello Statuto e della presente convenzione-quadro, mediante un*

organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento", [..] 2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società. 3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni: - indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci; - indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società; - piano industriale; - meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse; - budget economico e patrimoniale; - piano degli investimenti finanziari; - piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili; - modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali; - bilancio di esercizio; - modifica dello statuto; - programma di reclutamento di personale; - programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori; - criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci; - listini dei servizi offerti dalla Società; - criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi; - livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti; - ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente. […] 6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale";

- Art. 6 rubricato "Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci", "*I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti. 1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati: […] - 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-*

Romagna (ACER); […]. 4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato".

Dall'esame del Piano Industriale Triennale 2023-2025, pubblicato nel sito *internet* istituzionale di Lepida s.c.p.a. alla sezione "società trasparente", alla parte "criteri listini" del documento emerge la circostanza che "*Per concludere un contratto con Lepida occorre essere Soci e aver firmato la Convenzione sul controllo analogo ovvero essere un soggetto che opera per un Socio erogando per esso servizi strategici ovvero essere un ente pubblico non Socio che ha necessità di utilizzare Lepida per le azioni strategiche sul territorio*".

La Sezione prende atto delle informazioni acquisite e osserva come sia imprescindibile, ai fini del rispetto del vincolo di scopo (quindi dell'affidamento diretto dei servizi e della piena delineazione giuridica della forma dell*' in house providing*), che l'Ente istante, acquisita la partecipazione, proceda alle conseguenti formalità richieste dalla normativa vigente in materia, sottoscrivendo la "*Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su 'LEPIDA s.c.p.a."* espletando, pertanto, un controllo analogo congiunto ai fini dell'affidamento diretto dei servizi (operazione, quest'ultima, che delinea l'effettivo riscontro del c.d. vincolo di scopo).

In punto di divieto, dettato dall'art. 4 c. 5 del T.U.S.P., "*alle società di cui al c. 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società*", l'Ente in delibera di CdA n. 5/2023 riferisce che la società in questione non possiede partecipazioni né in società controllate né collegate. Circostanza quest'ultima appurata mediante verifica svolta tramite la banca dati delle Camere di commercio: dalla verifica risulta che la Lepida detiene azioni proprie e Partecipazione nel Consorzio Topix-Torino e Piemonte Exchange Point dal 23 marzo 2021.

Passando all'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. A) "tipologia, vincolo di scopo e di attività", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rappresenta quanto segue.

Al quesito "*A.2 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.) o ha per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi*

operatore di mercato (art. 4 c. 3 T.U.S.P.)", l'Ente risponde genericamente "*La Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 c. 1 T.U.S.P.). Si rinvia allo Statuto pubblicato sul sito istituzionale di Lepida s.c.p.a.".*
Nel sito *internet* istituzionale della società alla sezione "società trasparente" è possibile reperire lo "*Statuto approvato il 15 settembre 2021"*: l'art. 3 è rubricato "*oggetto, attività e scopo consortile*".
Al quesito "*A.3 La partecipata oggetto di investimento ha per oggetto lo svolgimento delle attività sottoindicate?*", l'Ente risponde affermativamente alle seguenti ipotesi:

> *"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";*
> *d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

Al quesito "*A.4 a) In caso di società in house, la società ha ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) di cui sopra (art. 4 c.4 T.U.S.P.)? b) Salvo quanto previsto dall'art. 16 T.U.S.P., la società opera in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4 c. 4 T.U.S.P.)?",* l'Ente risponde affermativamente ad entrambi.
Al quesito "*A.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell' esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, la partecipata oggetto di investimento qualora ricadente nella fattispecie di cui all'art. 4 c. 2, lettera d) del T.U.S.P. e controllata da enti locali, ha rispettato il divieto di costituire nuove società o acquisire nuove partecipazioni in società? Tale condizione non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. (art. 4 c. 5)",* l'Ente risponde affermativamente.
La Sezione prende atto delle risposte fornite da ACER Modena.

6.7 *Onere di motivazione: parametro convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)*

In riferimento al parametro di convenienza economica le Sezioni Riunite nella

pronuncia n. 16/2022 rilevano come "[…] *lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi*".

Inoltre, nel suddetto atto deliberativo le SSRR indicano che "*In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel BP, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili*".

In punto di motivazione all'acquisizione della partecipazione, in delibera di CdA n. 5/2023 l'istante, in riferimento al criterio in esame, evidenzia che "*Lepida in quanto società consortile, per statuto opera in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. Lepida S.c.p.A. svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci. Le società consortili, a determinate condizioni, possono fatturare ai propri Enti Soci i costi sostenuti per l'erogazione dei propri servizi, sia costi esterni sia costi interni, in esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.P.R. 633/72 (modificato da D. L. 83/2012, art. 9) e Lepida s.c.p.a. è in tali condizioni. A tal fine si ricorda che Acer Modena ha normalmente un coefficiente di detraibilità IVA di poco superiore o uguale al 10%*".

Inoltre, nel provvedimento deliberativo l'istante segnala come "*l'acquisizione di una azione del valore nominale di Euro 1.000,00 per entrare nella compagine sociale risponde al criterio di convenienza economica in quanto il servizio reso*

avrebbe un costo significativamente maggiore".

Per l'analisi delle risposte fornite dall'istante ai quesiti contrassegnati con la lett. B) "convenienza economica e sostenibilità finanziaria", di cui al questionario approvato con delibera n. 32/2023/INPR, si rinvia al successivo punto 6.9.

6.8 *Onere di motivazione: parametro sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare)*

In merito al parametro della "sostenibilità finanziaria" le Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. del. n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

<u>Sotto il primo versante (profilo di tipo oggettivo)</u>, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa in cui si intende investire.

In particolare, con la suddetta pronuncia di orientamento le Sezioni riunite indicano come possano "*fornirsi primi orientamenti generali sullo scrutinio che le competenti sezioni della Corte dei conti sono chiamate ad esercitare sugli atti trasmessi ai sensi dell'art. 5 T.U.S.P., ferma restando poi l'esigenza che lo stesso trovi concreta declinazione con riferimento alle specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame. Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata. Ulteriori profili di scrutinio ad opera della competente sezione di*

controllo della Corte dei conti attengono all'affidabilità e attendibilità del Business Plan o di altra documentazione istruttoria relativa alla fattibilità economico-finanziaria dell'operazione. Il criterio dell'affidabilità attiene al procedimento per la formulazione delle proiezioni del piano, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione; quello dell'attendibilità, invece, postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione. Nel caso di acquisizione di partecipazioni in realtà societarie già esistenti, il giudizio di attendibilità dovrà altresì tenere in considerazione la coerenza delle previsioni formulate con i dati di bilancio disponibili per il passato".

Medesime considerazioni sono state pronunciate da questa Sezione nella già citata delibera n. 32/2023/INPR. In particolare, in questo ultimo atto deliberativo concernente "*Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016*", la Sezione, in applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale e al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, ha messo a disposizione dell'amministrazione uno precipuo questionario, nel quale i quesiti che attengono al parametro di cui in discernimento sono stati contrassegnati con la lettera "C" e sono in n. 10.

L'amministrazione istante procede alla compilazione dei suddetti 10 quesiti attinenti al criterio della sostenibilità finanziaria.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "C" si rappresenta quanto segue.

Quesito C.1

C.1. È stato redatto un business plan? In caso affermativo, il piano è stato asseverato? (Nel D. Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali a rete è prevista un'asseverazione (art.14). Indicare in nota da parte di quali soggetti il Piano è stato asseverato. Quale organo ha approvato il Piano? Quale arco temporale interessa il Piano?

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "*La Società adotta un Piano Industriale Triennale. Si veda la sezione hiips://www.lepida.net/societ a - trasparente/disposizioni-generali/atti-generali Il Piano, presentato ed approvato al Consiglio di Amministrazione, dopo il vaglio del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di Lepida, è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci*".

Nella delibera n. 5/2023 l'Ente segnala che a dicembre 2021 è stato approvato il Piano Industriale Triennale 2022-2024 relativo alle attività di Lepida s.c.p.a. per il triennio a venire: le linee guida del Piano sono state approvate dal CDA con delibera n. D1021_33 del 22 ottobre 2021 e successivamente è stato validato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Soci del 19 novembre 2021 e definitivamente approvato dall'Assemblea dei Soci del 15 dicembre 2021.

Nel sito *internet* istituzionale della Lepida al *link* indicato dall'Ente nella risposta suddetta è possibile rinvenire il Piano 2023-2025 con data 12 ottobre 2022.

Nel Piano Industriale Triennale 2023-2025 alla parte "introduzione" si evincono le seguenti informazioni:

- *"Il Piano Industriale della società Lepida è uno strumento pluriennale che definisce le strategie societarie, gli obiettivi, sintetizza la pianificazione delle attività e la relativa programmazione.*
- *Il Piano Industriale pluriennale mira a garantire le condizioni necessarie per permettere lo svolgimento efficace delle attività e il raggiungimento degli obiettivi.*
- *Il Piano Industriale mira ad evidenziare il ruolo di Lepida nella creazione di valore per i Soci, focalizza i punti di forza, evidenzia le sfide e le strategie da perseguire.*
- *Regione Emilia-Romagna (RER) è Socio di maggioranza per statuto e contribuisce attualmente in media al 45% della copertura dei costi delle Reti e dei Servizi.*
- *Il Piano Industriale è revisionato anche in coerenza con le manovre economiche dei Soci.*
- *Il Piano Industriale ha revisione annuale, predisposto dal CDA entro il 30 novembre, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre previa approvazione presso il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI).*
- *Il Piano Industriale comprende i principali elementi relativi al piano di attività e al budget annuale.*
- *Lepida è strumentale ai propri Soci svolgendo servizi di interesse generale, implementando piattaforme tecnologiche sulla base di quanto definito dalla attività di programmazione e pianificazione dei propri Soci, in coerenza con quanto previsto nelle Agende Digitale Europea, Nazionale, Regionale e Locale, nel Piano pluriennale ICT SSR, nel Piano Sociale e Sanitario e nel rispetto di quanto indicato negli eventuali piani di*

governance dei Soci.

- *Il Piano Industriale dettaglia le attività dei Dipartimenti, Divisioni e Progetti tecnici di Lepida".*

Dal medesimo documento contabile alla parte "criteri listini" si evincono le seguenti informazioni, utili a definire la modalità con la quale vengono definiti i costi a carico dei soci per i servizi (al riguardo cfr. anche il precedente 6.7):

- *I criteri per la definizione dei listini e i listini stessi sono deliberati dal CPI.*
- *Il criterio tipico è per popolazione effettiva o equivalente.*
- *La popolazione è ricavata dai valori più recenti pubblicati dal servizio statistico regionale.*
- *La popolazione considerata è quella pubblicata al momento della stipula del contratto e non viene aggiornata nel corso del contratto.*
- *Enti sovracomunali hanno profili di sconto definiti dal CPI.*
- *Ogni Socio deve avere contrattualizzato almeno un punto di accesso alla rete geografica Lepida per poter fruire dei servizi.*
- *In nessun caso il costo praticato può essere superiore al costo offerto dal mercato nel segmento PA.*
- *Per ogni servizio viene indicato dal CPI il costo complessivo pro capite e il parametro di costo contrattualizzato pro capite, l'eventuale differenza viene, di norma, coperta da RER.*
- *I contratti hanno, di norma, durata triennale.*
- *In caso di servizio con listino non ancora approvato dal CPI è facoltà di Lepida stipulare contratti con listino transitorio, poi aggiornati dai listini approvati senza compensazione.*
- *In caso di servizi acquisiti dal mercato non già ricompresi nel CDS RER o nei listini approvati dal CPI, Lepida opera una maggiorazione del 5% a copertura dei costi generali ovvero del 20% qualora vi siano azioni tecniche direttamente agite.*
- *In caso l'erogazione del servizio preveda costi ricorrenti questi sono ricaricati sui canoni.*
- *Per concludere un contratto con Lepida occorre essere Soci e aver firmato la Convenzione sul controllo analogo ovvero essere un soggetto che opera per un Socio erogando per esso servizi strategici ovvero essere un Ente pubblico non Socio che ha necessità di utilizzare Lepida per le azioni strategiche sul territorio".*

Quesito C.2

C.2. Secondo la previsione dell'evoluzione del business della società contenuto

nel business plan, entro il terzo anno successivo alla data di acquisizione delle partecipazioni, la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)?

L'Ente istante risponde "*Sussistono tutte le condizioni, i presupposti di gestione e gli indicatori prospettici per ritenere che la società raggiungerà almeno il pareggio economico o un risultato netto positivo e un equilibrio finanziario".*

Si rappresentano nella tabella che segue i dati delle proiezioni di Conto economico che emergono dal Piano Industriale Triennale 2023-2025, alla parte "Valorizzazione economica/finanziaria" del documento.

Tavola n. 2

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025
Ricavi	88.066.805,00	80.271.982,00	75.360.426,00
Costi operativi	-77.595.181,00	-68.882.393,00	-63.283.469,00
Reddito operativo lordo	10.471.624,00	11.389.589,00	12.076.957,00
Ammortamenti/accantonamenti	-10.287.073,00	-11.208.464,00	-11.973.708,00
Reddito operativo	184.552,00	181.125,00	103.249,00
Proventi e oneri finanziari	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Utile ante imposte	154.552,00	151.125,00	73.249,00
Imposte di esercizio (stima)	-44.290,00	-43.334,00	-21.606,00
Utile netto (stima)	110.262,00	107.791,00	51.642,00

Nel Piano nella parte discorsiva che precede la rappresentazione delle tavole coi valori suddetti la società indica che:

- *"Il valore dei ricavi per il triennio 2023-2025 è previsto in continuità con la produzione storica realizzata negli ultimi esercizi;*
- *I ricavi nel piano si incrementano per effetto della realizzazione del Piano Scuole, per i nuovi servizi regionali su Big Data, Servizi di assistenza tecnica IT, per le attività di realizzazione WiFi Coste e impianti sportivi, per le attività realizzative su Cellulari Montagna;*
- *L'ammontare è allineato ai costi di produzione diretti e indiretti, nell'ottica di perseguimento del pareggio di bilancio conforme alla natura consortile di Lepida;*
- *La previsione potrà subire variazioni determinate: dagli esiti dei processi di riorganizzazione interna e dallo sviluppo di nuovi filoni progettuali; dall'avvio nel corso del triennio di nuovi servizi;*
- *I ricavi sono definiti seguendo i criteri identificati per la formulazione dei listini: […] per l'erogazione dei principali servizi, con listini approvati dal CPI, a copertura dei costi diretti esterni ed a copertura del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato e degli*

eventuali ammortamenti; […] per l'erogazione dei servizi per i quali non è stato ancora approvato un listino, a sostanziale copertura dei costi stimati; […] per le attività di sviluppo, sulla base della copertura dei costi esterni, del valore aggiunto apportato da Lepida in termini di Ricerca & Prototipi, di progettazione e delle attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e di project management:

- *L'ammortamento, oltre che per rinnovare l'immobilizzazione cui si riferisce, viene, di norma, utilizzato anche per migliorarne ed espanderne continuamente le prestazioni;*
- *Nel piano i compiti affidati dagli enti soci rappresentano oltre l'80% dell'attività aziendale".*

Dallo Stato patrimoniale previsionale 2023-2025 alla voce "debiti" si evincono i seguenti valori: anno 2023 euro 26.432.130; anno 2024 euro 19.306.385; anno 2025 euro 18.186.654.

Dal Rendiconto finanziario previsionale 2023-2025 emergono i seguenti valori.

Tavola n. 3

RENDICONTO FINANZIARIO	2023	2024	2025
Disponibilità liquide a inizio esercizio	6.197.476,00	10.540.476,00	10.297.989,00
Disponibilità liquide a fine esercizio	10.540.476,00	10.297.989,00	13.999.780,00

Quesito C.3

C.3. La partecipata oggetto di investimento ha predisposto specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ed è stata informata l'assemblea? (art. 6 c. 2 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che "*conformemente alla previsione di cui all'art. 6, c. 2 del T.U.S.P., Lepida ha predisposto apposita Relazione sul governo societario, approvata annualmente unitamente ai documenti di bilancio hiips://www.lepida.net/societa - trasparente/bilanci/bilancio".*

L'Ente istante trasmette la relazione sul governo societario 2021 *ex* art. 6 c. 4 del T.U.S.P.. Dall'esame del documento emerge la circostanza che la Lepida ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: analisi di indici e margini di bilancio; analisi prospettica attraverso indicatori.

Per quanto concerne i primi (indici e margini di bilancio) l'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;

- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali;

considerando un arco di tempo storico quadriennale (l'esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base di diversi indici e margini di bilancio, fra i quali, Indice di indebitamento, Quoziente di indebitamento finanziario, Indice di disponibilità, Indice di copertura primario, Indice di tesoreria primario, R.O.E, R.O.I, R.O.S, R.O.A.

Per quanto concerne i secondi (indicatori prospettici) "*La Società individua quali indicatori specifici per l'analisi prospettica i dati riportati nel Piano Triennale approvato annualmente dalla Assemblea dei Soci. Tali indicatori riguardano: - Risultato d'esercizio atteso con soglia allerta <0; grado di copertura delle immobilizzazioni con sogli allerta a <25%; indice di indebitamento con soglia di allerta a 4; La Società monitora l'andamento previsto della gestione e dei flussi finanziari mediante la predisposizione annuale del budget e l'aggiornamento contestuale dei dati del piano triennale, sia da un punto di vista economico che finanziario*".

Dalla relazione sul governo societario 2021 alla parte "*relazione su monitoraggio e verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2021 – valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2021*", la Società indica che è stata condotta "[…] *la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, c. 2, D. Lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo,* […]" con le seguenti conclusioni "*I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c. 2 e 14, c. 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere. In particolare, risulta basso il rischio di crisi finanziaria così come emerge dalla lettura degli indici, sia in relazione alla natura dei clienti, enti pubblici, e in relazione del rating della società presso il sistema bancario. Deve essere comunque mantenuto un focus di attenzione sul cash flow, anche mediante un sollecito di attenzione verso gli enti soci relativamente al rispetto delle scadenze di pagamento e di autorizzazione all'emissione fatture. Risulta basso il rischio economico, stante la struttura produttiva e il portafoglio clienti e attività della società. La lettura degli indici di bilancio, delle due società che hanno costituito la*

nuova Lepida Scpa, evidenzia la capacità della gestione operativa di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati".

I suddetti esiti sono segnalati anche dall'Ente istante nella delibera n. 5/2023, nella quale, in punto di motivazione inerente al criterio della sostenibilità finanziaria, vengono citati i risultati dell'attività di monitoraggio premettendo che la Lepida è una società a controllo pubblico e in quanto tale soggetta all'adempimento di cui all'art. 6 c. 4 del T.U.S.P. che lo assolve predisponendo e pubblicando annualmente la Relazione sul governo societario: documento nel quale, appunto, vengono riportati gli esiti in questione.

Quesito C.4

C.4. La partecipata oggetto di investimento ha raggiunto il pareggio economico o un risultato netto positivo una volta almeno negli ultimi tre anni? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde *"La Società ha sempre conseguito un risultato utile, anche nell'ultimo triennio".*

Quesito C.5

C.5. La partecipata oggetto di investimento ha mantenuto o conseguito nel triennio precedente l'investimento un equilibrio finanziario? (art. 14 c. 5 T.U.S.P.)

L'Ente istante risponde affermativamente segnalando che *"la Società ha mantenuto un equilibrio finanziario nel triennio precedente l'investimento".*

Si rappresentano di seguito i risultati di esercizio dell'ultimo triennio.

Tavola n. 4

Lepida scpa risultati di esercizio			
			(valori in euro)
	2019	**2020**	**2021**
Risultato di esercizio	88.539,00	61.229,00	536.895,00

Quesito C.6

C.6. L'Ente ha elaborato i prospetti di cui alla tabella indici? In caso di risposta affermativa fornire i dati

L'Ente istante risponde positivamente segnalando "*Sono stati presi in esame gli indici che la Società pubblica sul sito all'interno del Bilancio di Esercizio. Alla luce del fatto che l'obiettivo della Partecipata è il pareggio di Bilancio in un'ottica di fornire servizi ai soci (Enti Pubblici) garantendo la maggiore economicità possibile, gli indici pubblicati ci appaiono adeguati".*

Quesito C.7

C.7. Sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni? (art. 3 c. 4 lettera

a Codice della Crisi d'Impresa)

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "*No, non sussistono debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni".*

Quesito C.8

C.8. Sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti? (art. 3 c. 4 lettera b Codice della Crisi d'Impresa).

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "*non sussistono debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti".*

Dal bilancio esercizio 2021 emerge la circostanza che l'importo totale dei debiti, collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla classe "D", risulta pari ad un importo complessivo di euro 26.056.753.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2021 nelle singole voci che compongono la classe Debiti, come rappresentato nella Nota integrativa esercizio 2021.

Tavola n. 5

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori	422.265	-178.019	244.246		244.246
Acconti	1.292.999	-426.763	866.236	866.236	
Debiti verso fornitori	15.900.598	295.269	16.195.867	16.195.867	
Debiti verso imprese controllate					
Debiti verso controllanti	1.034.834		1.034.834	1.034.834	
Debiti tributari	3.635.334	-1.491.035	2.144.299	2.144.299	
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.824.181	85.608	1.909.789	1.909.789	
Altri debiti	3.156.467	505.015	3.661.482	3.661.482	
Totale debiti	27.266.678	-1.209.925	26.056.753	25.812.507	244.246

Inoltre, dal medesimo documento contabile emerge la circostanza che "*In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c. 1 n. 6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali*", nonché "*La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci*".

Quesito C.9

C.9. Sussistono esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni (art. 3 c. 4 lettera c) Codice della Crisi d'Impresa)?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "*non sussistono*

esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni".

Quesito C.10

C.10. Sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa? Indicare quali nel campo note

L'Ente istante risponde negativamente segnalando che "*non sussistono una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25 novies, c. 1 del Codice della Crisi d'Impresa".*

Inoltre, in punto di motivazione in riferimento sempre al criterio della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo, nella delibera n. 5/2023 l'Ente rileva come la Lepida nei tre esercizi precedenti (2019-2020-2021) abbia conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro non realizzando, altresì, risultati negativi nell'ultimo quinquennio.

Si rappresentano nella tavola che segue i valori delle voci "Valore della produzione", "Costi della produzione" e "Differenza fra Valore e Costi della produzione" riferiti agli esercizi 2019-2021 come desunti dai Bilanci societari trasmessi dall'Ente istante.

Tavola n. 6

CONTO ECONOMICO	2021	2020	2019
Valore della produzione	68.184.400,00	60.583.006,00	60.821.768,00
Costi della produzione	-67.672.654,00	-60.433.130,00	-60.775.393,00
Differenza fra Valore e Costi della produzione	**511.746,00**	**511.746,00**	**46.375,00**

<u>Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo</u>, in *primis* si richiama la pronuncia di orientamento delle Sezioni Riunite n. 16/2022, la quale indica che "[…] *l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica*".

In punto, l'amministrazione istante nella delibera del CdA rileva che "*dal Bilancio Preventivo per l'esercizio 2023 di Acer Modena* […] *l'Azienda avrà liquidità sufficiente per sostenere l'esborso di euro 1000 per il nuovo investimento; confermando le risultanze del Bilancio Consuntivo 2021" ricordando che i documenti citati "sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione e*

successivamente dalla Conferenza degli Enti rispettivamente nelle date 28 aprile e 27 giugno, 30 Novembre e 28 dicembre 2022 come da previsioni Statutarie".
L'Ente consegue nell'esercizio 2021 un risultato positivo (utile) pari ad euro 17.388,00, il quale risulta in aumento di rispetto a quello dell'anno precedente (2020) pari ad euro 11.917,00. Il risultato intermedio del Conto economico 2021 "differenza tra valore e costi della produzione (A-B)" mostra un valore positivo per euro 71.679,00 anch'esso in aumento rispetto al 2020 che sebbene sempre positivo risultava pari ad euro 23.673,00. Il suddetto risultato intermedio viene incrementato da quello della gestione finanziaria che risulta di euro 141.080,00. Il risultato prima delle imposte risulta di euro 212.759,00 e le imposte per euro 195.372,00.
In punto di Bilancio Preventivo esercizio 2023, dall'esame del documento contabile emerge la circostanza che "*Le previsioni per l'anno 2023, pur tenendo conto delle numerose incertezze menzionate all'inizio* [della] *Relazione* [del Consiglio di Amministrazione] *portano ad attendere con fiducia un risultato della gestione positivo, per l'esercizio in esame, seppur con avanzo pressoché simbolico stimato in circa euro 10.400 (al netto degli oneri fiscali di pertinenza). Esso deriva principalmente dall'attività gestionale nel suo complesso sia del patrimonio in concessione/convenzione che di quello di dotazione (alloggi, garage e negozi)*".
Il Collegio dei Revisori dei conti nella relazione che accompagna il Bilancio di previsione 2023 evidenzia preliminarmente che "*come emerge anche dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Bilancio di previsione 2023 è stato predisposto tenendo conto della congiuntura molto difficile e complicata che stiamo vivendo a tutti i livelli, caratterizzata da un eccezionale aumento dei prezzi, dalla persistenza di situazioni di morosità accompagnate dalla tendenziale diminuzione del monte canoni e dall'aumento di richiesta di alloggi ERP dovuto al peggioramento delle condizioni economiche di molte famiglie, che ragionevolmente verranno ulteriormente aggravate dalla crisi energetica causata dal conflitto tra Russia e Ucraina*". Inoltre, i revisori nel medesimo documento indicano che "*Il conto economico previsionale evidenzia* […] *un utile di € 10.400 che, incrementato dell'importo previsto degli ammortamenti e dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti, e ridotto della variazione netta (accantonamento – corresponsione) del TFR porta a stimare un flusso di autofinanziamento atteso dalla gestione reddituale di € 548.400. Il prospetto preventivo dei flussi di cassa mette in rilievo la variazione delle disponibilità monetarie nette finali stimate con una complessiva consistenza prevista a fine*

2023 in € 2.695.835. Si tratta di una consistenza che chiaramente sarà influenzata dalle effettive tempistiche di incasso e di pagamento del 2023 che non è possibile stimare ad oggi con precisione anche alla luce del possibile aumento degli insoluti. Si ritiene [il Collegio dei revisori dei conti] *comunque che il costante monitoraggio dell'andamento finanziario oltre che la prevista rendicontazione semestrale relativa ai contratti di gestione (concessione e convenzione), consentiranno di valutare correttamente e di monitorare l'andamento della situazione finanziaria dell'Ente che potrà comunque essere supportata anche da eventuali attività di disinvestimento di parte degli asset finanziari*".

Il Collegio dei revisori procede, quindi, a formulare all'ente alcune raccomandazioni: "*considerate […] le peculiarità della complessa congiuntura che* […] *raccomanda che l'Organo amministrativo: - mantenga costantemente monitorato l'andamento dei Ricavi e dei Costi al fine di intervenire in modo tempestivo nel caso in cui si ravvisino scostamenti significativi nella gestione rispetto ai dati previsionali anche tenuto conto della forte instabilità dei prezzi di mercato; - mantenga stabilmente sotto controllo, anche mediante l'interlocuzione con i gestori di riferimento, l'andamento degli investimenti di natura finanziaria al fine di intervenire in modo tempestivo, considerata l'instabilità dei mercati finanziari, nel caso in cui si ravvisino rischi specifici o opportunità di recupero della performance negativa del 2022; - riesamini preventivamente il fabbisogno necessario per la realizzazione degli investimenti programmati e le relative modalità di finanziamento, ponendo attenzione alla coerenza temporale tra le fonti di finanziamento e la sostenibilità degli investimenti medesimi, con riferimento anche agli investimenti rientranti nel cosiddetto "Superbonus 110%"*.

Infine, i Revisori *"sulla base delle considerazioni svolte e richiamando le raccomandazioni* [indicate nelle parti precedenti della propria relazione], [esprimono] *un giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni elaborate e* [propongono] *di approvare il Bilancio preventivo 2023 così come predisposto".*

Al riguardo, il Collegio osserva come l'Ente abbia una contabilità di tipo economico-patrimoniale sorretta in fase previsionale da un Conto Economico previsionale che tiene conto di stime di costi e di ricavi. Circostanza diversa sarebbe se fosse un ente in contabilità finanziaria: in sede previsionale nel Bilancio di Previsione alla precipua voce (capitolo) verrebbe stanziata idonea somma per procedere all'acquisizione.

Pertanto, la Sezione prende atto di quanto indicato in precedenza al riguardo, condivide le raccomandazioni fornite dal Collegio dei revisori dei conti e invita

l'Ente ad osservarle attentamente, al fine dell'effettivo riscontro della liquidità sufficiente per sostenere l'esborso di euro 1000 per il nuovo investimento, considerato soprattutto che in sede previsionale vengono effettuate delle stime tenuto conto, come in precedenza rappresentato "*della congiuntura molto difficile e complicata che stiamo vivendo a tutti i livelli, caratterizzata da un eccezionale aumento dei prezzi, dalla persistenza di situazioni di morosità accompagnate dalla tendenziale diminuzione del monte canoni e dall'aumento di richiesta di alloggi ERP dovuto al peggioramento delle condizioni economiche di molte famiglie, che ragionevolmente verranno ulteriormente aggravate dalla crisi energetica causata dal conflitto tra Russia e Ucraina".*

6.9 *Check list di cui alla lett. "B convenienza economica e sostenibilità finanziaria"*

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto in esame, i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria": l'istante inizialmente non procede alla trasmissione della parte del questionario in parola.
Con nota protocollo n. SC_ER 0002455 del 23 maggio 2023 il Magistrato istruttore ha provveduto a richiedere all'Ente integrazione delle informazioni trasmesse in data 8 maggio 2023.
Con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 0002540 del 31 maggio 2023, l'Ente fornisce informazioni ulteriori che si vanno a rappresentare.
In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "B Convenienza Economica e sostenibilità finanziaria", si rappresenta quanto segue.

Quesito B.1

B.1 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene una parte descrittiva con le ipotesi e lo scenario/gli scenari previsti?
L'Ente istante risponde negativamente segnalando "*L'Investimento viene effettuato al fine di accedere a dei servizi con economie di costi: la Partecipata in quanto società consortile, per statuto opera in assenza di scopo di lucro tendendo ad uniformare i costi delle prestazioni per i soci, stabilendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, raggiunto anche mediante conguaglio a consuntivo dei costi delle prestazioni erogate. La Partecipata svolge prevalentemente attività strumentali per i propri Enti Soci*".

Quesito B.2

B.2 Per la partecipata oggetto di investimento è stato predisposto un Piano che contiene la parte quantitativa coerente con le variabili indicate nella parte descrittiva?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "*Le attività svolte dalla Partecipata rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie, quindi anche di ACER Modena, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., posto che consentono la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 c. 1 L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali ed EE.PP. in generale dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale (le quali ultime "raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government")*".

Quesito B.3

B.3 Orizzonte temporale del piano. a) Il Piano di quante annualità si compone? b) Se l'arco temporale è superiore a 5 anni, tale arco temporale risulta giustificato (se sì, indicare nel campo note la motivazione sintetica).

L'Ente istante risponde positivamente al quesito B.3 lett. b) rimandando al B.1.

Quesito B.4

B.4 Approvazione.

a) Il Piano è stato formalmente approvato?

L'Ente risponde positivamente segnalando che "*la decisione è stata discussa in sede di CDA e da questi approvata*".

b) Da quale organo?

L'Ente risponde il "*CDA*".

c) a quando risale l'approvazione del Piano?

L'Ente risponde "*da dicembre 2022*".

Quesito B.5

B.5 Credibilità e strategia del piano

a) Il piano appare credibile?

L'Ente non risponde positivamente.

b) Il piano è fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, condivisibili da parte di un lettore informato, coerenti con la situazione di fatto dell'impresa e del contesto in cui opera?

L'Ente istante risponde affermativamente e rinviando alle risposte di cui ai quesiti B1 e B2.

c) Le strategie di intervento e le iniziative individuate appaiono chiare?

L'Ente non risponde positivamente.

Quesito B.6

B.6 Il piano tiene conto, anche attraverso prove di resistenza (stress test), dei fattori di rischio e di incertezza ai quali è maggiormente esposta la partecipata oggetto di investimento?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"Ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D. Lgs. 175/2016: "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al c. 4". La Partecipata, pertanto, monitora l'andamento degli indici di Bilancio e gli indicatori di Performance e ne dà informativa con regolarità annuale[con] la Relazione sul Governo Societario ex art.6, c. 4, D. Lgs 175/2016. Sulla base di quanto dichiarato dall'Organo Amministrativo in tale Relazione possiamo ritenere il "Rischio di Crisi Aziendale" da "Escludere".*

Quesito B.7

B.7 La partecipata oggetto dell'investimento dispone delle capacità e delle competenze manageriali per realizzare le iniziative?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "*La Partecipata e dotata di una adeguata organizzazione come evidente anche dal sito istituzionale: hiips://lepida.net/societa -trasparente/organizzazione/articolazione-uffici*".

Quesito B.8

B.8 La partecipata oggetto di investimento dispone delle risorse chiave (umane e tecniche) per la conduzione dell'attività?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "*La Partecipata e dotata di una adeguata organizzazione come evidente anche dal sito istituzionale: hiips://lepida.net/societa -trasparente/organizzazione/articolazione-uffici".*

Quesito B.9

B.9 La partecipata oggetto di investimento ha predisposto un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale che considera il confronto con i dati di andamento del precedente esercizio (ove esistenti), in termini di ricavi, costi, posizione finanziaria netta (PFN), Ebitda?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "*la partecipata redige con regolarità la Relazione sul Governo Societario ex art. 6, c. 4, D. Lgs 175/2016*".

Quesito B.10

B.10 La partecipata oggetto di investimento è in grado di stimare l'andamento gestionale anche ricorrendo ad indicatori chiave gestionali (KPI) che consentano valutazioni rapide nel continuo? Ad es. incidenza del costo del lavoro, incidenza del costo delle materie prime, andamento dei ricavi.

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "*In virtù di quanto previsto dall'art. 13.1 dello Statuto, l'organo amministrativo, nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti soci nell'ambito del "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" quale strumento di controllo analogo congiunto dei medesimi soci sulla società ai sensi della "Convenzione quadro" stipulata tra i soci, predispone ad ogni semestre una relazione sul generale andamento sulla gestione della Società, che il Presidente ovvero l'Amministratore Unico invia ai Soci. Annualmente i risultati vengono pubblicati nell'ambito della Relazione sul Governo Societario: es.: PFN, Risultato di Bilancio ≥ 0".*

Quesito B.11

B.11 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di un piano di tesoreria mensilizzato con una proiezione a 12 mesi delle stime delle entrate e delle uscite finanziarie, il cui scostamento viene valutato a consuntivo?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.12

B.12 La partecipata oggetto dell'investimento dispone di una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più possibile aggiornata e comunque non anteriore di oltre 120 giorni, quale presupposto necessario per la predisposizione del piano?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.13

B.13 Situazione debitoria. a) La partecipata oggetto dell'investimento ha rappresentato la situazione debitoria in modo completo? b) Tale rappresentazione è affidabile?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti segnalando che "L'Opinione è suffragata da quanto emerso dalla lettura delle Relazioni accompagnatorie al Bilancio 2021 rilasciate dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione Contabile e pubblicate sul sito […]".

Quesito B.14

B.14 Il flusso di cassa della gestione operativa approssimabile con l'Ebitda indicato nel Piano è in grado di sostenere il rimborso dell'indebitamento?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "*Per l'investimento in Lepida non viene contratto debito, si ritiene tuttavia economicamente vantaggioso l'investimento nella misura in cui consente di ridurre i costi di approvvigionamento dei servizi offerti dalla Partecipata rispetto al mercato*".

Quesito B.15

B.15 Risorse a servizio del debito. a) La partecipata oggetto dell'investimento è in grado di generare anche per il futuro risorse al servizio del debito? b) Il risultato delle proiezioni tende ad essere positivo?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti rimandando al quesito precedente.

Quesito B.16

B.16 Valore contabile dei cespiti. a) Il valore netto contabile dei cespiti è inferiore o al massimo uguale al maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.17

B.17 Anzianità dei crediti commerciali a) A supporto del Piano e disponibile un prospetto recante l'anzianità dei crediti commerciali e le cause del ritardo di incasso tale da consentire una valutazione oggettiva dei rischi di perdite sui crediti e una stima prudente dei tempi di incasso? b) In difetto, e opportuno che i crediti commerciali siano suddivisi in relazione alla loro anzianità (ad es. crediti non scaduti, crediti scaduti da meno di 30 giorni, crediti scaduti tra i 31 ed i 60 giorni, crediti scaduti tra i 61 e i 120 giorni, crediti scaduti da più di 120 giorni)

L'Ente risponde segnalando che "*La Partecipata presta la propria attività per oltre l'80% nello svolgimento dei compiti affidati dai propri soci. A tal fine si precisa che in riferimento al proprio portafoglio clienti Lepida opera prevalentemente per compiti affidati dai propri Enti soci e in particolare per il socio di maggioranza (RER). Infatti, il Valore della produzione è riferibile per circa il 45% per compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna, per circa il 46,8% agli altri soci, mentre il restante 8.1% è imputabile a soggetti terzi. In base a quanto esposto riteniamo che la Partecipata abbia un Rischio Crediti minimo*".

Quesito B.18

B.18 A supporto del Piano sono stati resi disponibili i certificati da cui risulta la situazione debitoria complessiva vs Agenzia Entrate Riscossioni, vs l'Inps, vs l'Inail e la Centrale Rischi?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che il DURC risulta allegato alla documentazione trasmessa e acquisita agli atti con prot. n. 2540/2023.

Quesito B.19

B.19 Si e tenuto adeguatamente conto dei rischi di passività potenziali, anche derivanti dalle garanzie concesse?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "*Il rischio massimo per ACER corrisponde all'investimento che si intende effettuare (€.1.000,00) non vengono*

concesse fideiussioni, MA come scritto in più punti si ritiene che l'Investimento generi fornitura di servizi in regime di economia di spesa".

Quesito B.20

B.20 Piani precedenti. a) esistono piani precedenti?

L'Ente risponde negativamente.

Quesito B.21

B.21 […] Proiezione dei ricavi. a) Le proiezioni dei ricavi sono coerenti con i dati storici e quelli correnti?

L'Ente risponde affermativamente segnalando che "nell'ambito della Relazione di cui al punto B.9 sono riportati indicatori prospettici".

b) Le variazioni dei ricavi prospettici rispetto al dato storico/corrente dell'esercizio in corso sono giustificate?

L'Ente risponde affermativamente.

Quesito B.22

B.22 Il piano tiene conto in misura adeguata degli investimenti di mantenimento occorrenti? (L'ammontare degli investimenti di mantenimento previsti nel piano e opportuno che sia quantomeno coerente con quello del passato).

L'Ente risponde affermativamente segnalando che *"non riteniamo occorrano investimenti di mantenimento*".

Quesito B.23

B.23 Eventuale dismissione di cespiti di investimento. a) Se è stata prevista la dismissione di cespiti d'investimento, si è tenuto conto delle effettive prospettive di realizzo in termini di ammontare (al netto dei costi di dismissione) e tempi? b) Le relative stime sono adeguatamente suffragate?

L'Ente risponde affermativamente ad entrambi i quesiti segnalando in riferimento al secondo che "la dismissione dei cespiti illustrata appare coerente con Piani di Rinnovo Tecnico e Tecnologico delle strutture di dotazione aziendali".

Quesito B.24

B.24 ***a)*** *e stata svolta la determinazione dei flussi finanziari al servizio del debito?* ***b)*** *se sì attraverso quali delle suddette modalità.*

L'Ente risponde negativamente al primo quesito segnalando di vedere la risposta al quesito B19.

6.10 Onere di motivazione: parametro compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa

In riferimento al parametro in esame nella delibera n. 5/2023, l'Ente istante indica che "*si ritiene […] che l'investimento in questa partecipazione rispetti i criteri di*

efficienza, efficacia ed economicità in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche in considerazione del fatto che tale partecipazione consente ad Acer Modena di partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L. R. 11/2004 e di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli soci".

L'istante, altresì, segnala che "*può sostenere l'esborso finanziario e che l'operazione risponde ai principi di efficienza, efficacia e sostenibilità in quanto Lepida s.c.p.a. è partecipata dagli stessi che compongono la Conferenza degli Enti e che pertanto ne perseguono i medesimi obiettivi*".

Come più volte rappresentato, la Sezione con la delibera n. 32/2023/INPR ha offerto alle amministrazioni istanti un questionario con quesiti riferiti ai diversi parametri di verifica della fattibilità della decisione di acquisizione di una partecipazione. In punto di efficienza, efficacia ed economicità i quesiti di riferimento sono contrassegnati dalla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità": l'istante inizialmente non procede alla trasmissione della parte del questionario in parola.

Con nota protocollo n. SC_ER 0002455 del 23 maggio 2023 il Magistrato istruttore ha provveduto a richiedere all'Ente integrazione delle informazioni trasmesse in data 8 maggio 2023.

Con nota acquisita agli atti con prot. n. SC_ER 0002540 del 31 maggio 2023, l'Ente fornisce informazioni ulteriori che si vanno a rappresentare.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "D Efficienza, Efficacia, Economicità" si rappresenta quanto segue.

Quesito D.1

D.1 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficienza economica della gestione societaria? Fornire sintetici elementi informativi al riguardo.

Quesito D.2

D.2 L'amministrazione ha operato una valutazione di efficacia della gestione societaria?

L'Ente istante risponde positivamente sia al quesito D.1 che al D.2 segnalando "*Essendo Lepida una società consortile in-house providing, è assoggettata al controllo analogo congiunto, esercitato dagli Enti Soci secondo quanto previsto nella Convenzione-Quadro approvata con DGR n. 130 del 28 gennaio 2019 e s.m.i., pubblicata sul sito istituzionale […]. Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016*

e s.m.i. - T.U.S.P. Ad oggi, la verifica in sede di controllo analogo in merito al raggiungimento degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento assegnati alla Società ha dato esito positivo".

Quesito D.3

D.3 L'amministrazione ha valutato l'economicità della scelta?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando che "Alla luce del fatto che l'obiettivo della Partecipata è il pareggio di Bilancio in un'ottica di fornire servizi ai soci (Enti Pubblici) garantendo la maggiore economicità possibile, la scelta di investimento ci appare adeguata e in linea con quella operata da tutte le PA di riferimento".

6.11 *Onere di motivazione: parametro assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*

In punto di assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'Ente istante non trasmette compilata la parte del questionario predisposto dalla Sezione con la delibera n. 32/2023, già più volte citata. Al riguardo, però nell'atto del CdA n. 5/2023 l'Ente indica che "*in relazione a quanto richiesto dal c. 2 dell'art. 5 del T.U.S.P. si dà atto che Acer Modena non rappresenta un'amministrazione concedente "Aiuti di Stato" e pertanto non è interessata dalle indicazioni del Common Understanding del 3 giugno 2016; inoltre si dà atto che l'acquisto della partecipazione in Lepida s.c.p.a. [è] compatibile con le norme i trattati europei"*.

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

6.12 *Art. 20 del T.U.S.P.*

Come indicato nella più volte citata delibera n. 32/2023, la Sezione ad integrazione delle analisi in precedenza riportate ha deciso di avvalersi, altresì, dei noti parametri indicati dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P. provvedendo anche per essi a stilare una *check list* con n. 5 quesiti contrassegnati dalla lettera "E – art. 20 T.U.S.P.".

Al riguardo l'Ente con nota acquisita agli atti con prot. n. 2540/2023, fornisce informazioni.

In punto di analisi delle risposte fornite dall'Ente al questionario nei quesiti di cui alla lettera "E – art. 20 T.U.S.P." si rappresenta quanto segue.

Quesito E.1

E.1 Dall'analisi effettuata l'Ente ha rilevato che la società oggetto di investimento svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali?

L'Ente istante risponde negativamente.

Quesito E.2

E.2 Dall'esame del prospetto della dotazione organica della partecipata oggetto di investimento, l'Ente ha rilevato che questa risulta priva di dipendenti o che il numero dei dipendenti è superiore al numero degli amministratori?

L'Ente istante risponde negativamente.

Nel bilancio esercizio 2021 della Lepida, documento Nota integrativa parte "dati sull'occupazione", l'organismo societario, ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 15 del Codice civile fornisce informazioni sul "Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie" indicando n. 12 dirigenti, n. 44 quadri e n. 566 impiegati.

Quesito E.3

E.3 La partecipata oggetto di investimento nei tre esercizi precedenti ha conseguito un fatturato medio di oltre un milione di euro?

L'Ente istante risponde positivamente. (Al riguardo, cfr. precedente punto 6.8).

Quesito E.4

E.4 Per la partecipata oggetto di investimento, risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "*Essendo Lepida una società consortile in-house providing, è assoggettata al controllo analogo congiunto, esercitato dagli Enti Soci secondo quanto previsto nella Convenzione-Quadro approvata con DGR n. 130 del 28 gennaio 2019 e s.m.i., pubblicata sul sito istituzionale […]. Nell'ambito del controllo analogo congiunto, è attivo il percorso di definizione e di monitoraggio degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P. Considerato che, ad oggi, la verifica in sede di controllo analogo in merito al raggiungimento degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento assegnati alla Società ha dato esito positivo, può ritenersi dimostrato, ipso facto, il contenimento dei costi di funzionamento ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016 – T.U.S.P.*".

Quesito E.5

E. 5 La società oggetto di investimento

a) ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti?

L'Ente istante risponde negativamente segnalando "*la partecipata non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio*". (Al riguardo, cfr. precedente

punto 6.8).

B) si tratta di una società che ha per oggetto la gestione di un servizio di interesse generale?

L'Ente istante risponde positivamente segnalando *"L'attività della Partecipata rientra tra quelle consentite a norma dell'art. 4, c. 2, lett. a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi". Infatti, gestisce reti di telecomunicazioni, tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" ed è la società di riferimento della RER e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. Queste attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 c. 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate. Svolge altresì servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d, T.U.S.P.)*".

La Sezione prende atto delle informazioni trasmesse dall'Ente istante.

7. In conclusione, la Sezione, sulla base della documentazione pervenuta dall'Ente e da quella richiesta in sede di attività istruttoria, successivamente acquisita, ritiene conforme ai parametri di cui all'art. 5 del T.U.S.P. (enunciati al precedente punto n. 2.5) l'acquisizione della partecipazione in Lepida s.c.p.a. corrispondente ad un'azione del valore nominale di euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nei termini esposti e con le osservazioni formulate in parte motiva, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, c. 3, del D. Lgs. n. 175/2016, non ravvisa elementi ostativi all'adesione dell'ACER Modena alla società Lepida s.c.p.a. mediante sottoscrizione di un'azione del valore nominale di euro 1.000,00.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria ed entro 5 giorni dal deposito, all'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena,

ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena entro cinque giorni dalla ricezione ai sensi dell'art. 5, c. 4, del D. Lgs. n. 175/2016.
Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2023.

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Il Relatore
Alberto Rigoni
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 8 giugno 2023
Il Funzionario preposto
Roberto Iovinelli
(*firmato digitalmente*)